



*Comune di Asiago*  
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione.

Numero 16 del 18-04-06

**Oggetto:**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE (TARIFFA, GESTIONE DEI SERVIZI E NORME GENERALI).

L'anno duemilasei il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, convocato dal suo Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal **Presidente Augusto Brugnaro**, e con la partecipazione del **Vice Segretario Dott. Stefano Costantini**.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

ANDREA GIOS	P	AUGUSTO BRUGNARO	P
GIAMPAOLO RIGONI	P	NICOLETTA MANDRUZZATO	P
ROBERTO RIGONI	P	CARLO ARDUINI	P
IVAN BAU'	P	ANTONIO LOBBIA	P
DIEGO RIGONI	P	SILVIA ROSSI	A
GIANCARLO BORTOLI	A	FRANCESCO GATTOLIN	P
GIANBATTISTA RIGONI	P	LUCIANA DEL GIUDICE	A
FRANCO SELLA	P	CORRADO PAGANIN	A
GUIDO CARLI	P		

Presenti n. 13 e Assenti n. 4.

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperti i lavori del Consiglio ed invita a discutere sull'oggetto suindicato.



**CITTA' DI ASIAGO**  
**Provincia di Vicenza**  
**Piazza II Risorgimento n. 6**

*Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti come documentazione amministrativa.*

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 63/2005 l'Amministrazione ha affidato la gestione dei rifiuti solidi urbani alla società Altopiano Servizi s.r.l., la quale, a seguito di un processo di fusione societaria, con le società SETA SPA e Brenta Servizi SPA, si è trasformata in ETRA S.P.A., Energia Territorio Risorse Ambientali; la stessa ricomprende la gestione del servizio dei rifiuti nell'oggetto sociale;
- secondo la normativa vigente, spetta al Comune approvare il Regolamento di igiene ambientale;
- detto Regolamento è stato predisposto dalla Giunta ed analizzato in sede di Commissione Consiliare Permanente "Bilancio Patrimonio ed Organizzazione", ove sono state riportate le necessarie modifiche;
- il regolamento è costituito da n. articoli e detta disposizioni in ordine alle riduzioni e agevolazioni attribuibili ai diversi soggetti produttori in funzione della riduzione nella produzione dei rifiuti, nonché disposizioni generali di organizzazione, verifiche, controlli e sanzioni;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge n. 448/2001, statuisce che i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione però, che siano approvati entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Uditi gli interventi emersi allegati alla presente deliberazione (Allegato B);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1e dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. N. 267/00;

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri astenuti n. /

Con voti favorevoli n. 11 , voti contrari n. 2 ( Antonio Lobbia e Francesco Gattolin) espressi nelle forme di legge:

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale di igiene ambientale composto di n.74 articoli (Allegato A);
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli enti locali (D.L.vo 18 agosto 200, n. 267) con separata votazione così come segue:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri astenuti n. /

Con voti favorevoli n. 13 , voti contrari n. / espressi nelle forme di legge

Interventi emersi dal dibattito della deliberazione consiliare n. 16 del 18.04.2006 ad oggetto:  
“Approvazione Regolamento Comunale di Igiene Ambientale”

L'assessore alle Finanze Ivan Baù espone la proposta di deliberazione precisando che il Regolamento che si va ad approvare è stato predisposto dalla Giunta Comunale, esaminato varie volte in Commissione, e modificato varie volte su richiesta dei componenti della minoranza. Alla bozza originaria, consegnataci da ETRA, sono state apportate notevoli modifiche a tutela degli utenti.

Il regolamento è composto da 74 articoli e tratta il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Prevede il passaggio da tassa a tariffa; nella tassa vi è una copertura totale dei costi attraverso le entrate del servizio, penalizzando chi inquina di più.

Per l'articolazione della tariffa sono stati presi come esempi Comuni caratterizzati da alto afflusso turistico in brevi periodi dell'anno. L'articolazione della tariffa è fatta da una parte fissa e da una parte variabile con dei coefficienti di ripartizione sulla dimensione dei locali.

Il consigliere Lobbia ringrazia l'Assessore per aver consentito alla minoranza di partecipare con ampia disponibilità all'esame del regolamento sull'igiene ambientale. Prosegue il consigliere con la lettura della dichiarazione di voto del proprio gruppo (Allegato C).

Il Sindaco ringrazia la minoranza per la fattiva collaborazione fornita in sede di Commissione, il loro apporto è stato certamente fondamentale e ciò dimostra che quando ci si pone dinanzi ai problemi con spirito costruttivo o nel rispetto delle legittime posizioni contrapposte si può dialogare per il bene comune della nostra città che credo sia l'unico nostro comune interesse, pur visto da sfaccettature diverse legittime, anzi credo indispensabili e necessarie.

Sottolinea il fatto che questo momento di lavoro insieme ha permesso di redigere un regolamento che ovviamente non soddisfa entrambe le parti al 100% ma che comunque è nato insieme.

Prosegue il Sindaco: “Purtroppo come già anticipato credo che questa decisione di appaltare, di dare all'esterno questo servizio sia una questione che da un lato è resa obbligatoria dalla finanziaria 2006 che ha imposto un cospicuo taglio alla spesa corrente. Ricordo che indicativamente per il nostro Comune significava 500 mila euro di taglio nei servizi che erogiamo ai nostri cittadini. Paradossalmente un Comune virtuoso come il Comune di Asiago si trova a non poter spendere quello che ha in servizio e credo che la ricaduta di questo taglio di spesa sarebbe stata veramente difficile da gestire per il sociale, per il turismo per tutte le nostre iniziative e per la manutenzione del nostro patrimonio. Questo ci ha spinti ad una valutazione di questo genere, però ci ha spinti anche alla considerazione che questo Decreto Ronchi, prorogato ormai da 4 anni, prima o poi verrà applicato e vale la pena anche di fare un ragionamento al di là della ricaduta immediata di questa scelta a lungo termine, valutando quelle che sono le prospettive future del nostro Comune, di una possibile applicazione immediata di questo decreto ma soprattutto la possibilità che c'è stata data proprio dal fatto che in concomitanza con questo obbligo nasceva Etra.

Etra è un soggetto a controllo pubblico al 100%, un soggetto che nasce da esperienze molteplici, che ci dava l'opportunità quindi di appaltare un servizio non ad un privato qualsiasi, ma ad un privato che è una nostra società controllata, un privato che fornisce Comuni, un privato che ha esperienza nella gestione di questi servizi questa è una cosa importante. Io sono convinto che nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti come nel ciclo delle acque, noi come amministratori abbiamo l'obbligo di tendere all'ottimizzazione e all'economicità maggiore delle spese e credo che forse certi servizi se svolti su scala più grande ci consentano anche di ottimizzare le spese, di introdurre sistemi organizzativi e gestionali che ci consentano di ridurre il costo per il cittadino. Probabilmente nel futuro, il problema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sarà uno dei problemi maggiori che ci troveremo ad affrontare come società in generale con uno spirito diverso, bisogna ridurre i costi: questa deve essere la logica da perseguire.

Noi crediamo che queste idee siano condivise anche dalla minoranza perché capiscono il problema; capisco anche il ruolo che ha la minoranza e quindi ovviamente è un momento un po' traumatico l'inserimento di questa nuova filosofia di gestione di rifiuti non tanto per la gestione in sé, perché di fatto il servizio nell'immediato non cambierà per i cittadini utenti, ma proprio per il problema delle tasche dei cittadini. Ci saranno quei cittadini che spenderanno di meno perché effettivamente l'anziano che vive su 50 metri quadrati pagherà meno della famiglia di 3 persone che vivono in 50 metri, ma questo è un aspetto di equità e credo sia anche giusto inserirlo. La famiglia monoreddito ovviamente se è di due sposati è diversa da quella composta da 4-5 persone magari con due o più redditi. Il problema è il ribaltamento dei costi fissi sulle utenze non residenziali, non prima casa e soprattutto sulle utenze non residenziali vere e proprie quindi artigiani,

commercianti. Su questo stiamo lavorando, nei prossimi giorni definiremo la tariffa, stiamo lavorando con il massimo della cautela, cercando di introdurre gradatamente questo sistema e altrettanto gradatamente inserire economie di spesa nella gestione complessiva, quindi ridurre il costo complessivo e soprattutto introdurre abbastanza velocemente la raccolta differenziata che sulla base delle stime degli esperti con cui ci siamo confrontati può comportare una riduzione complessiva del costo intorno al 20-25%.

Il programma sostanzialmente è questo: partire con la tariffa, cercare di inserire questa economia, sensibilizzare gli utenti a questo problema e cercare di gestirlo con la massima cautela e attenzione. Ci rendiamo conto che i cittadini, gli imprenditori e tutte le categorie, comprese le case di riposo, tutti gli operatori di questo nostro altopiano di Asiago, non possono essere gravati eccessivamente e il nostro intento è quello di entrare gradatamente cercando di portare anche una filosofia e di avvalerci dell'esperienza di Etra per introdurre riduzioni di costo e di raccolta differenziata.

Queste considerazioni insieme alla maggiore equità complessiva del sistema ci portano a votare favorevolmente a questo provvedimento.”

Il **consigliere Lobbia** precisa di aver espresso, a suo tempo, di non essere contrario a iniziative di questo tipo.

In quella fase, a suo avviso, è mancato il confronto: la minoranza non è stata messa nelle condizioni di leggere attentamente il contratto di servizio. Probabilmente sarebbe stato visto con maggiore serenità.

L'argomento è complesso, aggiunge il consigliere, e non è nella posizione di potersi esprimere: inoltre, non vuole che la posizione assunta dal proprio gruppo, di attenzione a questo problema fosse intesa come una posizione di opposizione ad un miglioramento dei servizi al cittadino perché il miglioramento dei servizi al cittadino passa anche attraverso a queste operazioni.

L'importante è che queste operazioni, che sono degli strumenti, contengano scelte che siano a favore del cittadino perché anche il regolamento era uno strumento, però dopo averlo letto, discusso e rinviate le cose per approfondimento, quello strumento è diventato uno strumento utile per il cittadino: gli strumenti di per sé non sono utili se non hanno i contenuti giusti, ecco perché il 30, aggiunge il consigliere, la minoranza ha votato contro, non rispetto al metodo ma rispetto al contenuto che non era chiaro.

## “LISTA CIVICA PER ASIAGO”

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE  
Consiglio comunale 18.04.2005

### DICHIARAZIONE DI VOTO

Dobbiamo dare atto ai componenti di maggioranza della Commissione territorio e regolamenti, Baù, Rigoni Stern e Arduini nonché al Presidente del Consiglio Comunale cav. Augusto BRUGNARO, di aver consentito alla minoranza di partecipare all'esame del regolamento sull'igiene ambientale, con ampia disponibilità alla discussione che è stata aperta e franca.

Di tale disponibilità, che segnaliamo perché è stata la prima volta in due anni, diamo atto soprattutto in quanto si è manifestata anche in presenza di una seria pregiudiziale posta sin dall'inizio dalla minoranza: vi aiutiamo a migliorare un documento redatto per conto vostro dalla società Concessionaria, ma il nostro giudizio negativo sull'intera operazione e cioè l'aver privatizzato il servizio senza fare prima i conti, a scatola chiusa e dunque sulla pelle della gente, non cambia e voteremo quindi contro, per questioni politiche, anche a questo regolamento.

La franchezza delle posizioni ha aiutato ad approfondire i contenuti di un documento tutto infarcito di norme affatto favorevoli ai nostri cittadini e tendenti soprattutto a salvaguardare gli utili della nuova società di Gestione.

Dopo i primi momenti durante i quali la maggioranza era tesa a difendere il documento proposto, il clima positivo instauratosi, di reciproco rispetto e di attenzione alle argomentazioni e ai dubbi sollevati senza secondi fini al solo scopo di difendere l'utente del servizio, ha portato la maggioranza a guardare al regolamento fatto da ETRA con occhi diversi, ponendo al centro dell'esame della Commissione, il cittadino, l'utente che noi tutti assieme rappresentiamo e per il bene del quale siamo stati tutti chiamati a sedere fra questi banchi.

Dunque il dialogo ha portato qualche buon frutto e noi possiamo affermare che il documento che ne è venuto fuori al termine della discussione è certamente migliorato in favore dell'utente, rispetto a quello scritto dal Gestore, anche se molti temi non convincono ancora fino in fondo.

Noi oggi abbiamo scritto regole generali su vari argomenti relativi alla nuova era che si apre rispetto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Asiago. Abbiamo posto certamente fondazioni abbastanza salde per andare avanti verso una sempre migliore tutela dell'ambiente e del territorio.

Noi oggi però, ancora non sappiamo quale sarà la ricaduta economica sulle diverse categorie di produttori di rifiuti della nostra Città. Ancora oggi non abbiamo visto né approvato una tariffa che, in sede di consigliare, ci è stato detto in commissione, sarà diversa da quell'ipotesi già approvata dalla giunta nel mese di marzo 2006.

Ci rendiamo conto che l'operazione non è facile, anche perché il Comune ha già approvato e sottoscritto un Contratto con ETRA. In fretta e furia a fine dicembre 2005 con il voto contrario della nostra parte. Un Contratto che vincola pesantemente la nostra Città e che ha richiesto, appunto, di dover cambiare il vecchio Regolamento: un documento quello, che ha funzionato egregiamente per molto tempo, garantendo il livello di equità più elevato possibile fra le diverse categorie di utente.

Ora ci auguriamo che dal cilindro della Giunta esca una tariffa che anch'essa sappia realizzare il massimo livello di equità possibile, cercando di non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B. Certo che ora, che le scoasse si pagheranno in rapporto alla quantità prodotta da ogni singolo utente così come recita la legge vigente, sarà più difficile convincere i nostri “preziosi” turisti che debbono pagare di più dei residenti. Sarà anche più difficile convincere le attività commerciali, alberghiere e artigianali, si devono pagare di più per i rifiuti che produrranno. Difficile.

Anche perché le seconde case non sono solo quelle acquistate dai turisti, ma sono anche quelle che molte famiglie asiaghesi posseggono e che affittano stagionalmente per avere un reddito aggiuntivo al quale è difficile rinunciare.

bi

Sono temi che devono essere svolti dalla maggioranza che governa. Ma noi non rinunciamo al nostro ruolo di controllo e di cooperazione quando ci è richiesto così come è avvenuto nella commissione consigliare guidata dall'ass.re Ivan Baù. Mantenendo però distinte le responsabilità di ciascuno.

Dunque, la nostra posizione, dopo aver svolto la nostra funzione di partecipazione al controllo dell'atto che questa sera ci viene proposto, è ancora negativa.


**Negativa** per il modo in cui si è arrivati a questo punto, senza coinvolgere minimamente la popolazione, per esempio le categorie economiche, né la minoranza all'atto di decidere di privatizzare il servizio;

**Negativa** per i dubbi e le riserve su alcuni punti del Regolamento presentato, che non ha accolto tutte le proposte della minoranza e forse quelle di maggiore peso.

**Una posizione negativa** che non può che rimanere tale finché non saremo messi a conoscenza di tutti i risvolti e i dettagli della Tariffa che sarà applicata ai nostri cittadini, alla nostra Economia a partire del primo gennaio 2006.

IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE

Lista civica Per Asiago



**Comune di Asiago**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE**  
**AMBIENTALE**

**(tariffa, gestione dei servizi e norme generali)**

ART. 52 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI .....	25
ART. 53 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .....	25
ART. 54 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE E CONTROLLO .....	25
ART. 55 - PULIZIA STRADE .....	25
ART. 56 - CESTINI STRADALI .....	25
ART. 57 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI .....	26
ART. 58 - PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....	26
ART. 59 - AREE DI SOSTA DEI CAMPER .....	26
ART. 60 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI .....	27
AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. RELATIVO AI RIFIUTI CIMITERIALI SI INTENDONO PER RIFIUTI CIMITERIALI SI INTENDONO I RIFIUTI PROVENIENTI DA: .....	27
ART. 61 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DIVERSI DAL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI .....	27
<b>TITOLO V - NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO.....</b>	<b>28</b>
ART. 62 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI .....	28
ART. 63 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI .....	28
ART. 64 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI .....	28
ART. 65 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA .....	28
ART. 66 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI FOSSI E CANALI .....	28
<b>TITOLO VI - ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>29</b>
ART. 67 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI .....	29
ART. 68 - SANZIONI .....	29
ART. 69 - AUTOTUTELA .....	30
ART. 70 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO .....	30
ART. 71 - EFFETTI DELLA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	30
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.....</b>	<b>31</b>
ART. 72 - TRIBUTO AMBIENTALE .....	31
ART. 73 - ENTRATA IN VIGORE .....	31
ART. 74 - NORME TRANSITORIE .....	31
<b>ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (ART. 16) .....</b>	<b>32</b>
<b>ALLEGATO B - LISTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....</b>	<b>33</b>

## TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, destinati allo smaltimento o al recupero, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e, più in generale, dell'igiene ambientale nel territorio del Comune.

Con il presente regolamento vengono definite ai sensi dell' art 21 D.LGS. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di applicazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 D.LGS. 22/1997;
- c) l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento;
- d) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- e) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti di esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera f) D.LGS. 22/1997 e s.m.i.;
- g) le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- h) le modalità di svolgimento dei servizi di igiene ambientale non compresi nel servizio rifiuti urbani, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio.

La gestione viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, materiali e sostanze elencati all'art. 8 del D.LGS. 22/1997.

### Art. 2 - Istituzione della tariffa di igiene ambientale

I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono coperti con un'entrata tariffaria individuata ai sensi dell'art. 49 D.LGS. 22/1997 e del DPR 158/1999.

### Art. 3 – Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono gestiti in regime di privativa ai sensi dell'articolo 21 D.LGS. 22/1997 e s.m.i. nelle forme previste dal D.LGS. 267/2000. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore ai sensi dell'articolo 21 D.LGS. 22/1997. Le utenze non domestiche che producono rifiuti, che per qualità non sono da intendersi assimilati, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta differenziata e allo smaltimento.

Il Comune istituisce, anche avvalendosi del gestore, nelle forme previste dal D.LGS. 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del D.LGS. 22/1997 art. 21.

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale e deve essere effettuata secondo la zonizzazione dei servizi determinata dalla Giunta Comunale secondo la seguente classificazione:

- a) zone del territorio di elevata densità abitativa e di servizi;
- b) zone a bassa densità abitativa;
- c) zone con insediamenti produttivi e civili sparsi.

Le zonizzazioni e le dislocazioni sono determinate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori di sistemazione viaria non consenta, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta, deve esserne data preventiva comunicazione al gestore, con cui vanno concordate soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti.

La gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata tendendo alla differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

In particolare, il servizio di raccolta differenziata viene attuato tendendo alla separazione dei flussi di rifiuti a monte allo scopo di realizzare i seguenti obiettivi:

- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria ed opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi di raccolta in relazione ai benefici derivanti.

#### Art. 4 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui agli artt. 6 e 35 del D.LGS. 22/1997.

Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima o alla corretta destinazione delle frazioni di rifiuto particolare come in seguito specificate.

#### Art. 5 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

La gestione del servizio rifiuti urbani si conforma ai principi contenuti nel DPCM 27 gennaio 1994. In particolare, la gestione del servizio deve:

- ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini ai sensi del D.LGS. 267/2000 e della L. 241/1990 (modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15)

Il Comune, per quanto di competenza, uniforma la propria azione ai principi individuati dal D.LGS. 22/1997. La realizzazione degli obiettivi e delle finalità individuati dalla normativa nazionale e dal presente regolamento può essere effettuata tramite il coinvolgimento del cittadino/utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, mantenendo inalterata la qualità del servizio erogato;

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.LGS. 22/1997 e nel D.LGS. 446/1997 nonché nella normativa di tempo in tempo vigente.

#### Art. 6 - Divieti ed obblighi generali

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente. In particolare è vietato:

- ➔ l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali dei rifiuti (all'art. 14 del D.LGS. 22/1997);
- ➔ trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrando o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità indicate al successivo art. "Autotrattamento delle frazioni organiche (compostaggio domestico)"; la combustione dei rifiuti è permessa solo previa autorizzazione dell'Ente competente. E' permessa la combustione dei residui organici (verde), in modeste quantità, provenienti dalla cura e manutenzione degli orti e giardini esclusivamente;
- ➔ ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- ➔ il conferimento al servizio pubblico di rifiuti contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile è vietato; il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile; laddove è attivata la raccolta differenziata;
- ➔ lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato;
- ➔ l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- ➔ il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- ➔ il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio;
- ➔ il conferimento di materiali accesi, non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente o più in generale tali da provocare danni;
- ➔ l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e altri) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- ➔ il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari anche se in sacchi perfettamente sigillati al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 37 del presente Regolamento "Sistema di raccolta";
- ➔ introdurre materiali ingombranti tali da poter danneggiare i contenitori o comunque le attrezzature dedicate alla raccolta dei rifiuti;
- ➔ affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
- ➔ il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle comunicate da parte del gestore ed individuate dall'amministrazione comunale;
- ➔ il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- ➔ il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- ➔ I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dagli uffici competenti necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti;
- ➔ lasciare aperti gli sportelli dei contenitori dopo l'uso;
- ➔ è vietato conferire all'interno dei contenitori o sacchi: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi ai sensi del D.LGS. 22/1997, rifiuti pericolosi;
- ➔ è vietato mescolare ai rifiuti residui le sostanze escluse dal servizio (es liquidi);

Inoltre devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- ➔ gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
- ➔ il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso né è possibile, salvo diversa indicazione, conferire il rifiuto sfuso o in sacchi.
- ➔ le ceneri comunque spente e fredde e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi

Non viene considerato abbandono :

- ➔ il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare (se attivato) nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- ➔ il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

#### **Art. 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentito l'autorità d'ambito territorialmente competente, ordinanze contingibili e urgenti nelle forme e nei modi di cui all'art. 13 del D.LGS. 22/1997, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

#### **Art. 8 - Soggetto Gestore**

La gestione dei rifiuti in ambito comunale può essere affidata ai sensi dell'art. 49 commi 9 e 13 del D.LGS. 22/1997 al soggetto gestore, sulla base di idoneo contratto di servizi sottoscritto con il Comune.

Il gestore esercita le seguenti funzioni:

- ➔ espletamento del servizio asporto rifiuti e delle funzioni connesse;
- ➔ espletamento degli altri servizi di igiene ambientale di competenza comunale, se ed in quanto attribuiti al gestore tramite il contratto di servizi.
- ➔ applicazione e riscossione volontaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di accertamento, ricezione delle dichiarazioni, rapporti con l'utenza.

Le modalità di effettuazione del servizio sono definite nel contratto tra Comune e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. L'Amministrazione Comunale vigila sull'osservanza dell'applicazione del contratto di servizi.

## **TITOLO II – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – PRESUPPOSTI E STRUTTURA**

### **Art. 9 - Presupposto della tariffa**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 49 D.LGS. 22/1997, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed aree scoperte, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di produrre, anche occasionalmente, rifiuti urbani. Ogni unità immobiliare genera un distinto obbligo tariffario.

La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.

### **Art. 10 - Ambito di applicazione**

La tariffa si applica a tutte le zone del territorio del Comune. La giunta comunale può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio del Comune.

### **Art. 11 - Soggetti passivi**

La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico, di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

Il titolo della occupazione o conduzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. Il proprietario che non sia conduttore dei locali, risponde dell'obbligazione tariffaria in solido con il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi, ove non presente la denuncia.

Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile principale della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e, in solido con i singoli occupanti o conduttori, per la tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo e in particolare, nel caso di utenza domestica, tutti coloro che risultano anagraficamente residenti nella stessa unità immobiliare.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali o locazione per un breve periodo che si esaurisce entro l'arco di un anno dal suo inizio, o locazione per un periodo stagionale o locazione senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio..

Sono irrilevanti ai fini degli obblighi tariffari eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

## Art. 12 - Esclusioni

Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari o parti di esse, purché ben delimitate, che non possono produrre rifiuti urbani per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In particolare, si presumono non assoggettabili le unità immobiliari:

- ➔ ad uso abitativo chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) e per tutto il periodo di mancato allacciamento;
- ➔ adibite a pertinenze destinate ad effettivo uso agricolo, i locali adibiti a stalla e/o fienile, ovvero si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
- ➔ per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate;
- ➔ adibite a culto in senso stretto;
- ➔ non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- ➔ adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- ➔ impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
- ➔ aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condòmino;
- ➔ parti di impianti sportivi e palestre riservati in via esclusiva per lo svolgimento dell'attività sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- ➔ locali sottotetto agibili ma non abitabili secondo le norme del P.R.G.;
- ➔ aree scoperte pertinenziali o accessorie di immobili di ogni genere compresi porticati, balconi, poggioli e simili;
- ➔ aree a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per i quali l'utente abbia regolare contratto di raccolta e trattamento con ditta specializzata;

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Inoltre non sono assoggettate alla tariffa le seguenti unità o superfici:

- i locali di proprietà comunale adibiti ad ufficio o comunque ad attività istituzionali;
- le manifestazioni temporanee organizzate dal Comune ovvero in collaborazione con associazioni senza fini di lucro aventi sede sociale presso il territorio del Comune di Asiago e iscritte all'albo comunale.

## Art. 13 - Determinazione della tariffa

Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 14 l'amministrazione comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni del DPR 158/1999 e del presente titolo.

La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge.

## Art. 14 - Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario annualmente predisposto dal gestore sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999 ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR stesso.

## Art. 15 - Struttura della tariffa

Salvo dove diversamente disposto nel presente regolamento la struttura della tariffa è determinata secondo quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

E' consentito alla Giunta applicare coefficienti e parametri di produttività di rifiuti diversi rispetto a quelli predeterminati nel DPR 158/1999 purché siano individuati sulla base di specifiche indagini fatte sul territorio o fornite da organi sovracomunali. In applicazione del principio di gradualità di cui all'art. 49 comma 10 del D.LGS. 22/1997 è consentito determinare la tariffa anche mediante la scelta di coefficienti in deroga rispetto a quelli fissati dall'allegato 1 al DPR 158/1999 purché tale facoltà sia esercitata per il tempo necessario a realizzare il pieno adeguamento alla normativa stessa.

In fase di determinazione della tariffa possono essere determinate specifiche modalità di calcolo delle tariffe anche al fine di applicare con gradualità la tariffa medesima ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 22/97.

## Art. 16 - Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Il costo sostenuto per i servizi di raccolta dei rifiuti se non legato contrattualmente alla quantità di rifiuto raccolto è considerato un costo fisso da attribuire nella quota fissa.

In via transitoria limitatamente al periodo di non obbligatorietà dell'adozione del sistema tariffario e al fine di applicare con gradualità la tariffa in relazione alle variazioni rispetto al precedente sistema a TARSU la (Giunta Comunale/o Consiglio) può determinare la tariffa fissa rapportata alle superfici anche in deroga alla mera applicazione del DPR 158/99.

Vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica; la seconda è a sua volta suddivisa in utenza non domestica ordinaria (piccoli produttori) e utenza non domestica non ordinaria (grandi produttori).

Le sotto-fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti conferiti: le utenze non domestiche ordinarie (piccoli produttori) conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore ad uno specifico limite definito dalla Giunta Comunale; le utenze non domestiche non ordinarie (grandi produttori) conferiscono una quantità di rifiuti superiore, e sono pertanto caratterizzate da un servizio dedicato, che è erogato sulla base delle specifiche richieste dell'utenza.

I prezzi dei servizi dedicati forniti alle utenze non domestiche non ordinarie, per la parte di rifiuto eccedente la quantità attribuita alle utenze non domestiche ordinarie, sono determinati dal gestore e non rientrano nel campo d'applicazione della tariffa, i relativi costi non vengono inseriti nel Piano Finanziario di cui all'art.14. Per tali conferimenti o servizi non si applica il diritto di privativa e il produttore dei rifiuti può avvalersi di altri soggetti che erogano il servizio di asporto dei rifiuti purchè debitamente autorizzati ai sensi delle norme di tempo in tempo vigenti.

Il gestore è tenuto ad informare il Comune sull'andamento dei servizi dedicati erogati alle utenze non domestiche non ordinarie anche al fine di consentire l'individuazione di eventuali ulteriori economie di scala da applicare alle utenze domestiche e non domestiche ordinarie.

La Giunta comunale individua sulla base dei riscontri forniti dal gestore le quantità che, per ogni frazione di rifiuto, delimitano le utenze non domestiche ordinarie e non ordinarie.

Le utenze domestiche sono suddivise in 9 categorie secondo il numero dei componenti il nucleo familiare e in funzione della residenza degli occupanti:

Codifica Categorie domestiche	Descrizione Categorie domestiche
A1-residenti	Locali occupati da residenti N° componenti = 1
A2-residenti	Locali occupati da residenti

	N° componenti = 2
A3-residenti	Locali occupati da residenti N° componenti = 3
A4-residenti	Locali occupati da residenti N° componenti = 4
A5-residenti	Locali occupati da residenti N° componenti = 5
A6-residenti	Locali occupati da residenti N° componenti >= 6
B1-non residenti	Locali occupati da non residenti anche saltuariamente N° componenti fino a 2
B2-non residenti	Locali occupati da non residenti anche saltuariamente N° componenti = 3 o 4
B3-non residenti	Locali occupati da non residenti anche saltuariamente N° componenti >= 5

Per la determinazione della tariffa dei non residenti, in particolare relativamente alla influenza dei flussi turistici nella produzione dei rifiuti e nella organizzazione del servizio, si ha riguardo ai costi relativi ai servizi supplementari conseguenti ai picchi di produzione di rifiuto e alla necessità di garantire e mantenere inalterate la qualità del servizio.

Le utenze non domestiche ordinarie e non ordinarie sono suddivise in 30 categorie a seconda dell'attività svolta (allegato A).

#### **Art. 17 - Quota fissa della tariffa**

La quota fissa della tariffa è calcolata nelle modalità del DPR 158/1999.

La quota fissa delle categorie dei non residenti di cui all'articolo precedente (B1-B2-B3) è calcolata applicando i coefficienti della parte fissa per le utenze domestiche (Ka) previsti dal DPR 158/99 relativo al numero dei componenti massimo a cui fa riferimento la singola categoria.

La quota fissa della tariffa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali siano chiusi o l'uso sia sospeso.

Gli immobili agibili e permanentemente non occupati sono soggetti al pagamento della sola quota fissa fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento per le unità immobiliari non assoggettabili a tariffa.

#### **Art. 18 - Quota Variabile della tariffa**

La quota variabile della tariffa è calcolata nelle modalità del DPR 158/1999.

Per le utenze occupate da non residenti anche saltuariamente la quota variabile è calcolata sulla base dei consumi di acqua per uso potabile che è considerato un indice attendibile della effettiva occupazione dei locali e quindi della produzione dei rifiuti. In fase di deliberazione delle tariffe viene espresso il conseguente algoritmo di calcolo.

In via transitoria e in attesa della esecuzione di un censimento atto a correlare i consumi dell'acquedotto con i soggetti passivi della tariffa è consentita una quantificazione forfettaria del numero di componenti, necessario per l'individuazione della quota variabile, secondo criteri presuntivi basati sulla superficie dell'immobile.

E' fatta comunque salva la possibilità di applicare dei sistemi di calcolo presuntivi della quota variabile alternativi a quelli previsti dal citato DPR, purché risultanti da indagini specifiche svolte in ambito locale o forniti da organi sovracomunali.

In fase di approvazione della tariffa può essere determinato il corrispettivo annuo espresso in percentuale sulla quota variabile derivante dalla mancata differenziazione degli utenti dei rifiuti urbani. Tale corrispettivo

è applicato a titolo di penalità in aggiunta alla quota variabile approvata, nell'anno di riferimento alle utenze che in seguito allo svolgimento di controlli puntuali non abbiano differenziato correttamente i propri rifiuti. Il gestore provvede all'addebito previa redazione di apposito verbale che deve essere comunicato all'utente.

#### **Art. 19 - Misurazione della superficie**

La superficie dei locali viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 26 "Obbligo di denuncia" o acquisita ai sensi dell'art 18 comma 2 della L 241/90 e s.m.i.

La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

L'attribuzione della categoria di attività all'unità immobiliare è fatta con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione dei singoli locali.

Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.

#### **Art. 20 - Utenze Domestiche: conteggio del nucleo familiare**

Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato. La variazione per nascita ha decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Per le utenze domestiche i cui locali sono occupati da persone non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali viene attribuito un numero di componenti applicando quanto previsto per le utenze non residenti.

Per i nuclei familiari residenti che ospitano non residenti ma domiciliati appartenenti al medesimo nucleo, gli ulteriori componenti pagano come residenti.

Su denuncia del soggetto di cui all'articolo 11, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però residente in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.);
- residenza all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per le abitazioni occupate dai non residenti.

#### **Art. 21 - Servizi ordinari a richiesta individuale con addebito specifico**

Il Comune può individuare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti, sono attivati solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe il Comune può individuare per questi servizi un addebito specifico che rientra nella quota variabile della tariffa. L'addebito viene stabilito in relazione ai costi del servizio.

## **Art. 22 - Tariffa giornaliera**

Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni giornaliere o comunque temporanee di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una tariffa calcolata a giorno. Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o il soggetto (attrazione, bancarella, etc) che occupa lo spazio. In assenza di organizzazione e/o di autorizzazione, risponde comunque direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto.

Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono applicate le tariffe delle categorie 16 e 29 delle utenze non domestiche. Tali tariffe sono relative a 52 giorni di mercato all'anno. In caso di diversa frequenza o durata della concessione per un periodo inferiore all'anno, le tariffe vengono applicate proporzionalmente.

Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte anche di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili anche in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche e private gravate da servitu' temporanea di pubblico passaggio da parte di banchi di mercato e di somministrazione di alimenti e bevande, con autorizzazione giornaliera o privi di autorizzazione, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza, delle tipologie di occupazione e con riferimento all'importanza, all'afflusso nonché ai costi di igiene ambientale sostenuti in occasione della manifestazione stessa.

Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nelle adiacenze degli stessi, vengono estese le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente. La giunta ha la facoltà di ridurre in base alla posizione la tariffa delle aree scoperte alla fascia territoriale di riferimento determinata nella delibera di approvazione delle tariffe di queste occupazioni.

E' considerata occupazione temporanea ai fini del presente regolamento l'occupazione pari o inferiore a 180 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativi.

La tariffa giornaliera assorbe il servizio di asporto e ritiro dei rifiuti prodotti ma non il servizio di pulizia delle aree occupate per le quali si deve far riferimento al successivo articolo riguardante la "Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche"

## **Art. 23 - Produzione di rifiuti particolari o servizi non compresi**

Per produzioni di rifiuti urbani non disciplinati altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. Il servizio può essere eseguito anche da altri soggetti diversi dal gestore nei casi previsti dalla legge.

Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e comunicato all'Amministrazione Comunale.

## **Art. 24 - Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa**

Il pagamento della tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Allo scopo il Comune prevede con delibera di Giunta un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria nei confronti di categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo individuate.

In tal caso Comune comunica al gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

## **Art. 25 - Agevolazioni e riduzioni**

Ogni riduzione tariffaria basata su un presunto o effettivo minor conferimento di rifiuto opera sulla sola quota variabile della tariffa.

- ➔ Nel caso in cui la quota variabile della tariffa sia calcolata presuntivamente, alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al servizio e rifiuti urbani conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, l'indice kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:
  - conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile secca vetro-carta-plastica-metalli-verde-umido-tessili-legno 10 % per ogni frazione avviata totalmente a recupero e non conferita sui sistemi ordinari (isole o raccolta di prossimità) fino ad un massimo del 65%
  - conferimento a terzi e recupero di tutte le frazioni avviate a recupero 65%.
- ➔ In caso di frazione multimateriali (es. imballaggi misti) si tiene conto della composizione merceologica dei vari materiali derivante da dichiarazione dell'utente con possibilità da parte del gestore di eseguire specifici sopralluoghi.
- ➔ La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari, MUD o documenti simili) probante la quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero.
- ➔ Le utenze non domestiche ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal gestore, e ne forniscono adeguata documentazione entro la scadenza comunicata dal gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente.
- ➔ La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che dimostrano di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall'art. "Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)" del presente regolamento. Qualora non sussistano più i prerequisiti per l'esonero in quanto il produttore fosse impossibilitato o non più interessato ad effettuare il compostaggio domestico, l'utente è obbligato a comunicare agli uffici incaricati l'avvenuta variazione e deve usufruire dei servizi pubblici per la raccolta dei rifiuti biodegradabili. La riduzione viene determinata in sede di approvazione della tariffa. La conformità del procedimento di compostaggio e l'effettiva messa in pratica dello stesso secondo le specifiche di cui all'art. "Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)", possono essere accertati a cura del Gestore e/o da parte personale incaricato dal Comune che ha diritto di accesso alla proprietà privata. In caso di negazione da parte dell'utente all'accesso del fondo dove viene realizzato il compostaggio la riduzione sulla tariffa decade con effetto immediato.
- ➔ La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche può essere ridotta in caso di attivazione di programmi di monitoraggio dei conferimenti (presso le eventuali isole ecologiche o presso l'eventuale ecocentro) delle frazioni riciclabili di rifiuto. La riduzione della quota variabile è commisurata alla quantità e qualità conferita da ciascun utente
- ➔ Nel caso di mancato utilizzo dei locali da parte di utenze non domestiche per un periodo superiore a 120 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile, se calcolata presuntivamente, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo con la media dei giorni di utilizzo per le utenze della medesima categoria di attività.
- ➔ Salvo il disposto del comma precedente, nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile e fissa della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi pena la perdita del beneficio. L'onere della riduzione e tutti gli altri eventuali altri costi saranno a totale carico del gestore e sarà intesa quale penale per il disservizio.
- ➔ Nel caso la distanza della singola abitazione o unità produttiva rispetto alle zone servite dal servizio di raccolta sia superiore a 1000 mt calcolati lungo il percorso stradale più breve è riconosciuta al richiedente una riduzione sulla quota variabile determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

## TITOLO III – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

### Art. 26 - Obbligo di denuncia

Al verificarsi di eventi che ai sensi del presente regolamento o della legge influiscano sul calcolo della tariffa, salvo i casi di eventi che generino il diritto ad una riduzione, il soggetto passivo di cui all'art. 11 del presente regolamento ha l'obbligo di presentare denuncia all'ufficio competente – che ne rilascia copia vistata a titolo di ricevuta – utilizzando gli appositi modelli predisposti dal gestore e concordati con il Comune, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, comporta l'onere da parte del gestore di effettuare la comunicazione all'utente dell'errore. Decorsi infruttuosamente 20 giorni da tale comunicazione la denuncia viene considerata nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo, sul quale tuttavia ricade ogni rischio derivante da un'interpretazione errata della stessa.

Le denunce obbligatorie vanno presentate entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e producono effetto fino a nuova denuncia o nuovo accertamento. Se il nuovo utente fa richiesta di erogazione di servizi o di consegna di materiali prima della scadenza del termine sopra indicato, la denuncia obbligatoria di iscrizione al servizio deve essere presentata contestualmente alla richiesta stessa.

Ad ogni denuncia riguardante l'individuazione o la quantificazione di una superficie deve essere allegata planimetria completa dei locali ed aree interessati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali calcolati secondo i criteri di cui all'art. 19 "Misurazione della superficie".

Ogni documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel sottoscrivere la denuncia e nel consegnare la relativa documentazione, assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità, completezza e attualità di quanto denunciato e consegnato.

La denuncia impegna il gestore a fornire i servizi richiesti, secondo modi tempi e livelli di qualità, previsti dal presente regolamento e dalla carta dei servizi.

### Art. 27 - Efficacia della denuncia

Salvo quando diversamente previsto, le denunce producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.

La denuncia di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione della occupazione o conduzione denunciata. Se presentata oltre il termine, la denuncia di cessazione produce effetto dal 1° gennaio successivo alla sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta da altro utente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dalla data di effettiva cessazione della occupazione o conduzione.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni variazione favorevole all'utente che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dal giorno di presentazione stesso.

### Art. 28 - Autocertificazione

Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000.

### **Art. 29 - Riconoscimento di riduzioni tariffarie**

Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla denuncia di prima iscrizione al servizio.

Le richieste di riduzione devono essere presentate secondo modalità indicate all'art. 26 "Obbligo di denuncia" del presente regolamento, complete di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete non producono effetto fino a avvenuta integrazione di tutti i dati necessari. Il modulo di richiesta deve essere predisposto dal gestore e approvato dalla giunta.

Il gestore è tenuto a dare adeguata informazione agli utenti sul riconoscimento delle riduzioni tariffarie.

Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni una volta concesse sono riconosciute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato il diritto alla riduzione.

E' fatto obbligo a chi usufruisce di riduzioni di denunciare tempestivamente, e comunque entro 60 giorni, il venire meno delle condizioni per il riconoscimento delle stesse.

### **Art. 30 - Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza**

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti ad invitare verbalmente l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito, anche consegnando i moduli di denuncia agli utenti interessati. La giunta può stabilire l'importo da inserire nel Piano Finanziario come remunerazione del servizio prestato, in tale caso compete al gestore la liquidazione al comune degli importi definiti.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, l'ufficio urbanistica, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al gestore periodicamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del gestore stesso.

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.LGS. 196/2003, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa.

Il gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. 196/2003.

### **Art. 31 - Riscossione ordinaria**

L'applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del gestore mediante l'emissione di apposita fattura, di norma a rata unica. Salvo esigenze particolari, sono previste almeno due emissioni a cadenza semestrale posticipate per ogni anno.

Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.

Non vengono emesse fatture di importo totale inferiore a Euro 12,00. La mancata emissione non implica di per sé né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

Su richiesta dell'utente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale avvalorato dal parere favorevole dei servizi sociali, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura, senza applicazione di maggiorazioni di alcun genere. I Servizi Sociali si esprimono entro i successivi 20 giorni dalla richiesta di una delle parti, interrompendo i termini previsti per il pagamento.

### **Art. 32 - Interessi**

In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile. Gli interessi, se di scarsa entità, sono addebitati nella prima fattura utile.

### **Art. 33 - Riscossione coattiva**

Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il gestore ne sollecita il pagamento con atto di messa in mora assegnando un ulteriore termine di trenta giorni. Se il pagamento avviene nel rispetto di detto termine, sono addebitate al soggetto passivo, in aggiunta agli interessi di mora, le sole spese postali di sollecito.

In caso di fondato rischio di insolvenza il termine di pagamento assegnato dall'atto di messa in mora potrà essere ridotto, a giudizio del gestore, fino ad un giorno.

Nel caso di mancato adempimento del pagamento secondo quanto previsto dai due commi precedenti, il gestore provvede alla riscossione coattiva con addebito al soggetto passivo, in aggiunta agli interessi di mora, di tutte le spese del procedimento.

La riscossione coattiva è di norma effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR 602/1973. Tuttavia, a giudizio del gestore, potrà essere utilizzato a tal fine in alternativa al ruolo qualsiasi procedimento, giudiziale o extragiudiziale, consentito dalla legge. Il gestore dovrà dimostrare di essersi adoperato con ogni mezzo per la riscossione degli insoluti, inserendo tale obiettivo nella propria programmazione annuale e nelle forme di incentivazione del personale.

### **Art. 34 - Transazione di crediti**

Il gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza e/o di difficile riscossione. Qualora la transazione comporti valori superiori a 1.500,00 € è necessario il parere conforme della Giunta Comunale.

### **Art. 35 - Rimborsi**

Salvo quanto stabilito all'art. "Riconoscimento di riduzioni tariffarie" del presente regolamento, l'utente può richiedere al gestore, con richiesta scritta motivata e idoneamente documentata, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore procede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei diritti d'accesso e partecipazione di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.. Sul rimborso sono riconosciuti gli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza alla data del rimborso stesso. Se il pagamento di cui si chiede rimborso è dovuto a colpa del gestore, gli interessi sono calcolati dalla data in cui il pagamento è stato effettuato e l'utente ha diritto al rimborso di eventuali ulteriori costi sostenuti, purché documentabili. Tali costi sono totalmente a carico del soggetto gestore.

Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta si procede al rimborso.

## TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

### Art. 36 - Oggetto del servizio rifiuti

La gestione del servizio riguarda le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani come definite dall'art. 6 del D.LGS. 22/1997.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.LGS. 22/1997, ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani vengono distinti nelle categorie dei rifiuti domestici, rifiuti esterni, rifiuti assimilati e rifiuti cimiteriali.

### Art. 37 - Rifiuti domestici

Sono rifiuti domestici i rifiuti provenienti da locali e aree adibiti a uso di civile abitazione. I rifiuti domestici sono suddivisi in rifiuti ordinari, rifiuti ingombranti e beni durevoli, e rifiuti particolari.

Sono RIFIUTI ORDINARI:

Rifiuti organici: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

VERDE (comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante, ecc.);

UMIDO (comprende scarti di cucina e modiche quantità di verde o di pura cellulosa come carta assorbente, fazzoletti di carta ecc.)

Rifiuti secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità. A loro volta sono suddivisi in:

RIFIUTI RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in: carta (frazione recuperabile costituita da carta e cartone); plastica (frazione recuperabile costituita da tutte le tipologie di imballaggi in plastica); vetro (frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.); lattine (frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio o in banda stagnata); altre frazioni riciclabili (altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti)

RIFIUTI RESIDUI: le frazioni non più passibili di recupero di materia o che comunque siano destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione.

Sono RIFIUTI INGOMBRANTI tutti i rifiuti urbani caratterizzati da dimensioni e/o peso superiori alla norma e che per tale motivo risultino di impossibile conferimento al servizio ordinario di raccolta. Sono beni durevoli i rifiuti individuati all'art. 44 comma 5 del D.LGS. 22/1997, a cui si aggiungono i rifiuti costituiti da mobilio d'uso domestico. I rifiuti ingombranti di origine domestica sono costituiti dai rifiuti provenienti da abitazioni civili come definiti ai sensi DPR n. 915/82: beni di consumo di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, beni di consumo durevole provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili.

I beni durevoli sono costituiti dai rifiuti di origine domestica provenienti da civili abitazioni come definiti dall'art. 44 comma 5 D.Lgs. 22/97 e s.m.i.: frigoriferi, surgelatori, televisori, congelatori, computer; lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria ed in generale grandi e piccoli elettrodomestici.

Sono RIFIUTI PARTICOLARI i rifiuti per i quali sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre le caratteristiche di pericolosità del rifiuto, la potenzialità inquinante dello stesso o che per natura o tipologia necessitino della attivazione di particolari forme di recupero. Di seguito sono elencati a titolo esemplificativo alcuni dei rifiuti che normalmente rientrano tra i rifiuti particolari: pile e batterie; accumulatori al piombo; medicinali scaduti; contenitori etichettati "T" o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi); tubi al neon (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio); oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici non clorurati); pneumatici; inerti; oli e grassi vegetali. In nessun caso possono essere immessi nella raccolta dei rifiuti particolari i rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche.

### Art. 38 - Rifiuti esterni

Sono rifiuti esterni i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali pubblici e di uso pubblico.

### Art. 39 - Rifiuti speciali e assimilati agli urbani - Assimilazione dei rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art 7 comma 3 del D.lgs 22/97 e s.m.i.:

- ➔ i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- ➔ i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- ➔ i rifiuti da lavorazioni industriali;
- ➔ i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- ➔ i rifiuti da attività commerciali;
- ➔ i rifiuti da attività di servizio;
- ➔ i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- ➔ i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- ➔ i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- ➔ i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, per i quali il Comune, con il successivo comma 5 e 6, determina l'assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18 del D.LGS. 22/1997.

Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie e sottocategorie previste per i rifiuti domestici

All'entrata in vigore del provvedimento statale di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.LGS. 22/1997, il Consiglio Comunale provvederà a determinare i limiti di assimilazione nel rispetto dei criteri individuati nel provvedimento stesso.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.LGS. 22/1997 sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984, integrati con le voci: "accessori per l'informatica", "mondiglia" (prodotta dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) e "rifiuti inerti nonché terreno". La lista completa dei rifiuti assimilati è riportata all'allegato B al regolamento.

La lista di cui all'allegato B rappresenta un elenco indicativo di rifiuti assimilati, eventuali rifiuti prodotti nel territorio comunale e non rientranti esplicitamente nella lista possono essere assimilati ai rifiuti urbani fatta salva la verifica di non pericolosità che è demandata al gestore il quale ha titolo per richiedere al produttore idonee analisi chimiche o merceologiche che dimostrino la non pericolosità del rifiuto. Il gestore è titolato comunque ad effettuare la medesima richiesta ogni qualvolta sia necessario accertare la non pericolosità del rifiuto conferito

L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma precedente avviene di norma senza limiti quantitativi. Il gestore, nel caso le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a gestire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia e razionalità o a causa della natura, qualità quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto previo invio al Comune di una relazione indicante i motivi della mancata assimilazione.

#### **Art. 40 - Rifiuti cimiteriali**

Sono rifiuti cimiteriali i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come verde, rifiuti esterni e rifiuti assimilati.

I rifiuti di estumulazione ed esumazione sono inoltre definiti dal D.P.R. 15/7/2003 n° 254 quali rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione.

#### **Art. 41 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale anche con modalità diverse.

In conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e s.m.i., la raccolta verrà orientata: alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta. Il Gestore Attiva un idoneo numero di contenitori per la raccolta delle diverse

frazioni di rifiuti urbani o in alternativa attiva raccolte domiciliari presso il singolo domicilio delle utenze produttrici di rifiuto.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto raggruppare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del comune, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire e/o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati. In particolare, ogni tipologia di rifiuto deve essere conferita per mezzo del materiale indicato dal comune ed eventualmente fornito dal gestore (cassonetti, contenitori di altro tipo, sacchi, pacchi, cassette, ecc.).

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario anche in attuazione dell'articolo n°. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97, mediante provvedimento del Consiglio Comunale.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
  - sostanze liquide;
  - materiale acceso o non completamente spento;
  - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97;
  - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori che devono garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Il conferimento nel caso di raccolta domiciliare prevede che i rifiuti siano posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Per alcune frazioni dei R.U. definite dalla Giunta, il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui l'amministrazione lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

I mezzi o i contenitori per le raccolte non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con

appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione o circostanza.

#### **Art. 42 – Gestione della frazione verde**

La raccolta della frazione VERDE dei R.U potrà venire effettuata anche con il sistema "porta a porta" con frequenza indicativamente settimanale. Nei mesi invernali la frequenza dell'asporto potrà essere cessato o diminuita a cura della Giunta Comunale, allo scopo di adeguarla alle effettive esigenze del servizio.

I rifiuti potranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori (bidoni in plastica da 240 litri o cassonetti). Potranno essere raccolte ramaglie legate in fasci e depositate accanto ai bidoni stessi. Il conferimento dovrà avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione circostante.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

#### **Art. 43 – Gestione della frazione umida**

La Giunta potrà definire le modalità per effettuare la raccolta della frazione UMIDO dei R.U. in maniera separata dagli altri rifiuti urbani.

Nel caso di raccolta separata la frequenza minima di asporto non sarà inferiore a due volte la settimana in tutto il territorio comunale. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario ed odori indesiderati o sgradevoli.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di dimensioni e caratteristiche approvate dalla Giunta Comunale.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività individuate dalla giunta con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

#### **Art. 44 – servizio di raccolta per le frazioni recuperabili secche (carta, plastica, vetro e metalli)**

La raccolta delle frazioni riciclabili secche (carta plastica vetro e metalli) potrà essere effettuata con il sistema a contenitori stradali o con la raccolta domiciliare. La Giunta è competente per individuare le effettive modalità.

Si definisce isole ecologica una zona non recintata e non presidiata dotata di contenitori, adibiti al conferimento delle principali frazioni di rifiuto secco recuperabile. Il Comune si riserva la facoltà di individuare gli spazi necessari alla realizzazione delle isole ecologiche. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici almeno due volte l'anno e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi delle ditte incaricate, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente e comunque almeno due volte l'anno in maniera adeguata e con recupero dell'acqua di lavaggio.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. In caso di contenitori ad uso pubblico è necessario il consenso del proprietario.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. E' comunque vietato depositare il rifiuto fuori dal cassonetto.

Il servizio comprende ad ogni passaggio dei mezzi di raccolta ordinaria l'asporto di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi;

#### **Art. 45 Gestione di rifiuti ingombranti**

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti ingombranti viene eseguito su tutto il territorio comunale con il sistema "porta a porta" su chiamata telefonica agli uffici del gestore o altro numero telefonico opportunamente pubblicizzato, con idonea manodopera e adeguate attrezzature, con frequenza minima mensile.

Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dal produttore ad un centro di raccolta autorizzato e/o ad un rivenditore autorizzato. Il rapporto intercorre tra il produttore e il rivenditore.

Successivamente alla raccolta di questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato e formato dal gestore, nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### **Art. 46 Posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata e autorizzazione all'accesso presso aree private**

Il Comune in accordo con il gestore, determina il posizionamento stabile e/o provvisorio dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso, il posizionamento riguarda:

- le isole ecologiche per la raccolta differenziata;
- i sistemi multiutenza (presscontainer);
- i cassonetti per il conferimento del rifiuto organico integrativi rispetto a quelli posizionati nelle isole ecologiche;
- la raccolta dei farmaci, pile presso farmacie, negozi ecc;
- la raccolta degli accessori per l'informatica presso attività commerciali, industriali e di servizi, scuole e locali pubblici;
- ed ogni altro contenitore che si renderà necessario per la raccolta dei rifiuti;

Qualora il posizionamento avvenga in adempimento alle modalità di raccolta stabilite e in accordo con i proprietari su aree private non di pubblico accesso, gli operatori del servizio possono accedere di diritto alla proprietà privata, al fine di poter effettuare il servizio. L'utente deve altresì posizionare il contenitore in un punto ben definito e accessibile agli operatori e che non provochi ritardi o aggravii nell'effettuazione del servizio in modo tale da dimostrare inequivocabilmente la volontà di voler usufruire del servizio di raccolta.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, la raccolta è sospesa finché perdura l'impedimento. Nel caso di vicoli stretti o in altri casi decisi dal Comune, in cui il Gestore ritenga

necessario, per la miglior funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite.

Qualora, per motivi logistici ed operativi, il posizionamento dei contenitori per le sole operazioni di svuotamento avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo devono consentire l'accesso e il transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Anche in questo caso l'utente deve posizionare il/i contenitore/i in un punto di conferimento prestabilito e concordato con il Comune in modo tale da dimostrare inequivocabilmente la volontà di voler fruire del Servizio di raccolta.

#### **Art. 47 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta**

Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

I mezzi e i contenitori per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; dovranno inoltre rispettare il decoro dei luoghi.

Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro e nel caso sia attiva la raccolta domiciliare, gli operatori possono non raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il gestore è tenuto ad informare, tramite l'apposizione di un biglietto informativo o simile, del motivo di mancata raccolta.

La pulizia dei contenitori del servizio di raccolta domiciliare e dei luoghi sui quali gli stessi sono posti spetta ai rispettivi utilizzatori che devono adottare modalità e strumenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori del servizio. Nei casi in cui vengano utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utilizzatori (cassonetti, benne o cassoni) il gestore ne provvede alla corretta pulizia e disinfezione. E' in ogni caso vietato l'imbrattamento dei contenitori, pubblici o privati, in quanto esposti o l'affissione su di essi di manifesti o simili.

#### **Art. 48 - Gestione dei rifiuti urbani particolari**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente, è vietato conferire i rifiuti urbani particolari di cui all'art. "Rifiuti Domestici" nei contenitori o sacchi destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani. La raccolta differenziata di tali rifiuti è organizzata con appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e/o presso l'ecocentro.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari considerata la peculiarità degli stessi.

#### **Art. 49 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)**

Il Comune consente e favorisce la pratica dell'autotrattamento della frazione organica umida e verde dei rifiuti urbani domestici (compostaggio domestico). Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sui rifiuti prodotti dall'utente ed in terreno adiacente all'abitazione. I prodotti di risulta possono essere utilizzati dall'utente solo in prossimità dell'abitazione.

Gli utenti che presentano formale dichiarazione utilizzando gli appositi moduli e secondo le modalità previste dal Comune e dal Gestore, hanno diritto alla riduzione di cui all'articolo 26 "Agevolazioni e Riduzioni".

Il compostaggio può essere effettuato utilizzando diverse metodologie quali:

- il cumulo e/o contenitori aerati autocostituiti purché riparati dalla pioggia con teloni traspiranti tessuto non tessuto o con coperchi;
  - composter che consentono di compostare in modo ottimale il rifiuto organico da cucina e quello verde del giardino. Su richiesta il gestore può fornire il composter all'utente in comodato d'uso gratuito, secondo le modalità prestabilite;
  - attraverso la realizzazione di un buca o della tradizionale "concimaia",
- I punti sulla proprietà privata dove viene effettuato il compostaggio devono essere ubicati in una posizione tale da non recare disturbo ai vicini e comunque preferibilmente ad una distanza non inferiore ai due metri dal confine.

Il compostaggio deve essere effettuato a regola d'arte. In particolare durante la fase di compostaggio si deve:

- a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare garantendo un buon equilibrio tra gli scarti umidi quali erba, scarti di cucina con quelli piu' secchi quali rami legni di piccole dimensioni provenienti dalle potature, foglie secche.
- b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico della biomassa;
- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost finalizzata ad un successivo utilizzo agronomico dello stesso sul terreno di proprietà.

In ogni caso il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori sgradevoli. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Il gestore individua le tecniche di compostaggio consentite ed effettua i relativi controlli.

#### **Art. 50 - Ecocentro**

L'ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dagli utenti. L'ecocentro deve essere opportunamente recintato e custodito, ed è accessibile al pubblico in orari prestabiliti.

Il Comune può prevedere la presenza di uno o piu' ecocentri a disposizione delle utenze nel territorio comunale o anche al di fuori dello stesso, purché in area limitrofa facilmente accessibile. L'accesso alla struttura è garantito a tutte le utenze domestiche del comune, purché iscritte tramite denuncia ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura, possono essere autorizzate ad accedere all'ecocentro anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il comune può stabilire, per alcuni servizi, un addebito calcolato in relazione al costo dei servizi stessi.

Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate dell'ecocentro, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.

L'ecocentro è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno dell'ecocentro il personale autorizzato può eseguire attività di cernita, suddivisione o pretrattamento del rifiuto conferito, allo scopo di consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di rifiuto.

Gli utenti del servizio possono accedere all'ecocentro e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

Sono assolutamente vietati:

- il conferimento all'ecocentro di rifiuto non differenziato;
- il conferimento di rifiuto al di fuori dei contenitori adibiti;
- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri.

#### **Art. 51 – Individuazione e espletamento dei servizi di raccolta e trasporto.**

I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso. Il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferta è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al piu' funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione e con ridotte garanzie di igienicità. In tal caso, anche in relazione alla

distanza dal centro di smaltimento, il Comune può disporre l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano provvisoriamente stoccati in appositi container, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore.

#### **Art. 52 - Destinazione dei rifiuti raccolti**

Il trattamento dei rifiuti urbani conferiti al servizio avviene presso impianti autorizzati a norma di legge. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

#### **Art. 53 - Associazioni di volontariato**

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono essere autorizzate alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 54 - Campagne di sensibilizzazione informazione e controllo**

Il Comune in accordo con il Gestore, svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Il Comune in accordo con il Gestore svolge iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal regolamento da parte delle utenze.

Il Comune, di concerto con il gestore, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, delle scuole e simili, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella tutela dell'ambiente.

#### **Art. 55 - Pulizia strade**

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo le zone, il calendario, le modalità ed il livello tecnico/prestazionale stabilite dall'Amministrazione Comunale. Il servizio di spazzamento nelle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico del concessionario o usuario. Sono fatti salvi i mercati e le fiere.

All'interno del perimetro definito dalla cartografia definita dalla Giunta, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombrati da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- a) le strade;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle pensiline di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata, di norma in giorno feriale, manualmente o con automezzi attrezzati. Gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di sollevare polvere e ad evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore. Le operazioni di spazzamento devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

#### **Art. 56 - Cestini stradali**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede, anche attraverso il gestore, alla installazione, manutenzione e

sostituzione dei cestini stradali nell'ambito del servizio di pulizia delle strade. Il costo è inserito nel piano finanziario.

I cestini stradali sono di norma vuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici o assimilati.

#### **Art. 57 - Raccolta dei rifiuti abbandonati**

Il gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione di terzi. E' fatto salvo il diritto di rivalsa, nei confronti di chi sia direttamente o indirettamente responsabile dell'abbandono, per le spese sostenute.

#### **Art. 58 - Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria specifica attività che conseguenti alla presenza dell'attività stessa. Inoltre i concessionari ed occupanti devono garantire una corretta separazione e conferimento dei materiali riciclabili e residui assimilati agli urbani provvedendo a conferire i rifiuti prodotti, secondo le modalità indicate dal Comune, negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. In caso di raccolta differenziata attivata i rifiuti organici devono essere conferiti di norma in sacchi chiusi di materiale approvato dal gestore. Di norma i rifiuti residui e/o i materiali riciclabili che in base all'organizzazione dei servizi devono essere conferiti in contenitori e in punti prestabiliti devono essere prima di tutto differenziati e poi disposti in modo ordinato e suddivisi per tipologia secondo le modalità impartite, all'interno dell'area assegnata.

Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici comunali preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupate, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, corse o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

I rifiuti dovranno essere comunque suddivisi in residui per i quali è previsto lo smaltimento, e in recuperabili privi di impurità per i quali è previsto il recupero se attivata la raccolta differenziata. In coerenza con i principi generali del presente regolamento, coloro che intendono realizzare manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo, si impegnano ad adottare le necessarie misure organizzative per ridurre al minimo i rifiuti residui da smaltire.

La pulizia, va effettuata immediatamente dopo la conclusione delle manifestazioni. In alternativa per eventi eccezionali gli organizzatori della manifestazione possono chiedere al Comune di effettuare la pulizia, in tale caso verrà stabilito uno specifico addebito a copertura dei costi sostenuti e concordati dal Comune. Il Comune in questi casi può attivare un servizio obbligatorio di spazzamento e asporto rifiuti con addebito diretto agli organizzatori dell'evento.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

#### **Art. 59 - Aree di sosta dei camper**

Nelle aree assegnate alla sosta dei camper viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Il relativo addebito è calcolato con i criteri dell'art. "Produzione di rifiuti particolare o servizi non compresi". Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

## **Art. 60 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

Ai sensi del precedente art. relativo ai Rifiuti cimiteriali si intendono per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere: raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

## **Art. 61 - Servizi di igiene ambientale diversi dal servizio asporto rifiuti**

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici e il diserbo periodico dei cigli delle strade, almeno due volte all'anno.

In caso di nevicate il Comune provvede a mantenere o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve secondo il "piano di rimozione neve" approvato dalla giunta, con particolare sensibilità per i percorsi per "l'utenza debole".
- lo spargimento di breccia o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche il Comune è tenuto a effettuare periodicamente la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta. I relativi costi sono inseriti nel piano finanziario. E' vietato introdurre rifiuti nei pozzetti stradali di cui al presente comma.

In caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti il Comune effettua, con idonei mezzi, il servizio di lavaggio, disinfezione o diserbo delle aree ricadenti all'interno delle zone dove è previsto il servizio di spazzamento. Il servizio può essere affidato al gestore; in tal caso, i relativi costi possono essere inclusi nel piano finanziario di cui all'art. 14.

Al fine di garantire l'igiene e la sicurezza del territorio il Comune effettua con interventi programmati e all'occorrenza straordinari, trattamenti di derattizzazione, trattamenti antilarvali contro zanzare, disinfezioni da vespidi ed altri piccoli animali.

## TITOLO V – NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO

### **Art. 62 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni inedificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti da parte dei relativi a cura e a spese dei proprietari, amministratori o di chi ne abbia disponibilità.

I terreni non edificati prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti ed ordinati da parte dei relativi proprietari o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono, se necessario, provvedere i terreni di recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitarne l'inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, il sindaco con propria ordinanza intima la pulizia e/o la sistemazione delle aree o fabbricati. Nel caso di inottemperanza dell'ordinanza sindacale, il Comune ne provvede direttamente rimettendo i costi ai soggetti inadempienti.

### **Art. 63 - Aree pubbliche occupate da esercizi**

I gestori di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono tenere pulita l'area assegnata, provvedendo, fra l'altro, a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. E' vietato, nell'effettuare la pulizia della propria area, imbrattare o sporcare le aree limitrofe ovvero gettare i rifiuti nei tombini e caditoie.

### **Art. 64 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Il soggetto che effettua operazioni di carico e scarico e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte sono solidalmente responsabili, una volta ultimate, della pulizia delle aree interessate. Quando l'imbrattamento del suolo sia dovuto all'accidentale spargimento di materiale trasportato, il trasportatore è tenuto ad effettuare immediatamente la pulizia previa posizionamento della indicazione stradale di sicurezza.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, provvede alla pulizia il Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti responsabili.

### **Art. 65 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata**

In caso di neve o ghiaccio, a chi occupa o conduce gli edifici è fatto obbligo a proprie spese di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nelle strade pubbliche o di uso pubblico. Gli interessati devono adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e cose nel corso delle operazioni e a garantire sempre a proprio carico di spese la transitabilità di vie piazze e marciapiedi.

### **Art. 66 - Obblighi dei proprietari di fossi e canali**

Ai proprietari di fossi e/o canali o loro aventi causa è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombrati dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscono anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici il materiale deflusso delle acque. I fossi o scoli di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno due volte all'anno e occorrendo più volte a cura e spese dei proprietari e/o conduttori degli immobili. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche è fatto divieto ai proprietari e conduttori di beni immobili di sopprimere o ridurre l'ampiezza di fossi, scoli, canali.

## TITOLO VI – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO

### Art. 67 - Controlli ed accertamenti

Il Comune svolge attività di controllo e accertamento per la puntuale applicazione del presente regolamento.

Il Gestore, in caso di affidamento esterno, ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il gestore (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario).

Il Comune svolge, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro di cui al presente regolamento. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.

In ogni caso, il Comune può effettuare controlli sui conferimenti degli utenti. Il gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge o di regolamento di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. E ove ne abbia competenza rileva il relativo verbale.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento, il Comune può con atto motivato richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la denuncia di cui all'art. "Obbligo di denuncia":

- chiarimenti relativi al contenuto delle denunce presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento.

Se necessario, il comune può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.

L'accesso in aree private e in immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore o della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.

Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto dalla data del diniego.

In caso di individuazione di un soggetto gestore esterno, i poteri di controllo e accertamento nei confronti degli utenti, attribuiti in questo articolo, al comune, sono anche in capo al gestore.

### Art. 68 - Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applicano le seguenti sanzioni:

#### VIOLAZIONI:

- omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- denuncia originaria o di variazione infedele;

- errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

#### **SANZIONI corrispondenti ai precedenti punti:**

- 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- 75% della maggiore tassa dovuta;
- € 25,00;
- € 50,00.

Per le altre violazioni regolamentari e con esplicito riferimento all'art. 6 del presente regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981 e, ove introitate, dal gestore vengono versate al comune.

#### **Art. 69 - Autotutela**

Il Comune e il gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

#### **Art. 70 - Costituzione in giudizio**

Nel caso il contenzioso riguardi atti deliberati dal Comune o materie estranee all'affidamento, o nei casi in cui il Comune sia comunque chiamato in causa, la costituzione in giudizio spetta al sindaco, previa autorizzazione da parte della giunta comunale. A tale scopo il sindaco può attribuire procura al funzionario responsabile o altro dipendente comunale.

Per le vertenze riguardanti le materie oggetto di affidamento, spetta al gestore costituirsi in giudizio nonché proporre o aderire a transazione giudiziale sentito in tal caso la giunta.

#### **Art. 71 – Effetti della esternalizzazione del servizio**

Con il contratto di servizio sono individuati specificatamente i poteri del gestore privato che sono al medesimo trasferiti e che il presente Regolamento attribuisce al Comune. Di norma questi poteri sono privi di discrezionalità da parte del Gestore Privato. Qualora il gestore esternalizzi il servizio, il contratto di servizio deve prevedere l'apertura di un autonomo sportello, sul territorio comunale aperto per almeno 36 ore settimanali. Deve garantire altresì che il privato gestore sia in possesso degli idonei mezzi e di strutture di ricovero nel territorio comunale, proprie in locazione o di terzi soggetti incaricati da gestore.

La procedura di selezione del soggetto esecutore (diverso dal soggetto gestore) deve essere fatta con bando pubblico, rispettando la normativa pubblica nella selezione del soggetto. I capitolati devono essere concordati con l'Amministrazione comunale. Il responsabile dell'espletamento del servizio rimane comunque sempre il gestore.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

### Art. 72 - Tributo ambientale

Ai sensi dell'art. 49 comma 17 del D.LGS. 22/1997, sulla tariffa di igiene ambientale viene applicato il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.LGS. 504/1992. Il tributo non viene calcolato sui servizi dedicati erogati ai sensi dell'art. 16 comma 4 del presente regolamento in quanto non inclusi nella tariffa di igiene ambientale.

Il Comune versa alla Provincia il tributo ambientale riscosso, detratto delle commissioni e dei compensi di riscossione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge o concordati con la Provincia stessa.

### Art. 73 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione, fatta eccezione per le norme relative al sistema tariffario e di entrata in genere che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2006 ex art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge n. 448/2001.

Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti comunali:

- ➔ Regolamento TARSU approvato con delibera di consiglio comunale n. 90 del 06 novembre 1995 e successive modificazioni;
- ➔ Regolamento Comunale "per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato con delibera di consiglio comunale n. 129 del 23/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

E' inoltre abrogata ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento.

### Art. 74 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 fino al 31 dicembre dell'anno fino all'entrata in vigore del presente regolamento;
- Il comune, qualora attivi un contratto di servizio per la gestione di quanto previsto nel presente regolamento, provvede d'ufficio ad intestare l'utenza domestica e non domestica al titolare dell'utenza TARSU dando comunicazione scritta all'utente, accompagnata dalla descrizione dei servizi offerti e degli obblighi nascenti reciprocamente dall'avvenuta intestazione dell'utenza.

Per le utenze non domestiche si considerano valide le attribuzioni delle distinte categorie effettuate in regime TARSU aventi riguardo per la effettiva destinazione d'uso anche su porzioni limitate della stessa unita immobiliare.

## ALLEGATO A – Categorie utenze non domestiche (art. 16)

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante e Ricezione Extralberghiera
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Uffici destinati a banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

## ALLEGATO B – Lista dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, L. 146/1994);
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato).

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Area economico finanziaria**

**Oggetto della proposta deliberazione**

Approvazione Regolamento Comunale di igiene ambientale

q La presente proposta di deliberazione comporterà impegno di spesa

Spesa: Cap. - competenza - Preimp. Importo

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui ai seguenti prospetti:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

**Il Responsabile del servizio interessato: favorevole**

Asiago, 12 aprile 2006

Il Responsabile - Dr. Stefano Costantini -

**Il Responsabile del G.O.P. n. 3**

- Dr.ssa Roberta Pertile -

Asiago, 12 aprile 2006

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

**Il Responsabile di ragioneria: favorevole**


Asiago 12 aprile 2006

Il Responsabile - Dr. Stefano Costantini -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

-Augusto Brugnaro-



**IL VICE SEGRETARIO**

-Dott. Stefano Costantini-



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4<sup>a</sup> del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

**SI ATTESTA**

*Che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 5/05/06 e fino al 20/05/06, come prescritto dall'art. 124, 1<sup>a</sup> comma del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

È stata comunicata con lettera prot. n. 6728 in data 5/05/2006 ai Signori Capigruppo Consiliari.

**16 MAG. 2006**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

Asiago, li

**16 MAG. 2006**

*Il Responsabile del Procedimento*

-Carla Bortoli-



**Art.4 legge 241/1990 – Si trasmette per l'esecuzione**

URBANISTICA	AGRICOLTURA
COMMERCIO	TRIBUTI - 6 GIU. 2006
LAVORI PUBBLICI.	VV.UU.
ANAGRAFE	SPORT E TURISMO
PATRIMONIO	RAGIONERIA
PERSONALE	SERVIZI SOCIALI
BIBLIOTECA	CONTRATTI